

MOZIONE

Adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) da parte di Roma Capitale

PREMESSO CHE

la Costituzione della Repubblica italiana all'art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino; la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la condizione indispensabile per ciascun individuo per potere esercitare tutta una serie di diritti nonché per integrarsi nell'ambiente sociale;

l'art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. E' proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità, ed il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di eliminare le barriere architettoniche;

con l'entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come diritto all'accessibilità. Tale diritto è strettamente correlato alla realizzazione di alcuni dei più rilevanti principi, cui è finalizzata la Convenzione stessa vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente ed all'inclusione sociale;

ai fini dell'attuazione delle premesse di cui sopra le leggi italiane prevedono l'adozione da parte dei comuni di Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Il PEBA è uno strumento di gestione urbanistica per pianificare gli interventi per rendere accessibili gli edifici e spazi pubblici, previsti dalla legge del 1986, la n 41 art. 32, commi 21 e 22 e dalle legge quadro sull'handicap del 1992, la n 104 art. 24, comma 9;

questi Piani avrebbero dovuto essere adottati, fin dal febbraio 1987, dagli Enti centrali e locali in base alle rispettive competenze sull'edificio o sullo spazio pubblico da adeguare, pena, per i piani di pertinenza dei Comuni e Provincie, la nomina di un Commissario ad hoc da parte della Regione;

la normativa sui PEBA, testualmente prevede, all'art. 38 della L.41/86 al comma 21: *“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”* ed al successivo comma 22: *“Per gli interventi di competenza dei comuni e delle provincie, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione”*;

detta normativa è stata modificata ed integrata dall'art. 24, comma 9 della L. 104/92 che testualmente prevede: *“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.”*;

CONSIDERATO CHE

nel marzo del 2012 - con sentenza emessa dalla Seconda Sezione del Tribunale Civile di Roma - Roma Capitale è stata condannata per comportamento discriminatorio nei confronti Gustavo Fraticelli co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. Il Comune è stato ritenuto responsabile, infatti, di aver impedito a Fraticelli, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni e persona disabile costretta a muoversi sulla sedia a rotelle, di accedere a causa della presenza di barriere architettoniche alle fermate degli autobus ubicate in alcune zone del centro storico della Capitale;

dall'andamento del procedimento si evince chiaramente che il Comune di Roma non è in possesso del suddetto PEBA in quanto all'esito della sentenza ha dovuto elaborare ex novo un piano specifico per l'oggetto del contenzioso;

La mancanza di un PEBA ha comportato la sentenza ha comportato di condanna di Roma Capitale.

oggi, a distanza di un anno e mezzo dalla sentenza, Roma Capitale continua ad essere inadempiente rispetto a quella sentenza in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, perdurando nel comportamento discriminatoria per cui è già stata condannata;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ai sensi di legge l'amministrazione di Roma Capitale è al momento passibile di commissariamento ad acta al fine di procedere all'adozione del PEBA, per dotare la città di questo strumento indispensabile nel rispetto della normativa;

l'abbattimento delle barriere architettoniche è stata indicata più volte dal sindaco Marino come una priorità per l'azione della Giunta

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad avviare immediatamente ogni attività necessaria a giungere all'adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche per Roma Capitale con la massima urgenza, dando un segnale di forte discontinuità sul tema della mobilità dei disabili da 26 anni a questa.